

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1958

(7<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI,  
indi del Vice Presidente TRABUCCHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del "Fondo di rotazione" di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione» (307) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 78, 79, 80
GARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	79, 80
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	78, 80

«Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato» (321) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE (GIACOMETTI) . . . . .	80, 88
PRESIDENTE (TRABUCCHI) . . . . .	88, 89, 90
BERTOLI . . . . .	82, 83, 84, 85, 86, 89, 90
BERTONE . . . . .	84
CENINI . . . . .	89
DE LUCA . . . . .	84
FORTUNATI . . . . .	82, 85, 86, 87

MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	Pag. 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90
OLIVA . . . . .	84, 90
PIOLA, <i>relatore</i> . . . . .	80, 82, 83, 86, 88, 89, 90
TRABUCCHI . . . . .	82, 83, 85, 86, 87

La seduta è aperta alle ore 11,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Guglielmone, Jannaccone, Mariotti, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Merlin.

Intervengono il Ministro del tesoro Andreotti e i Sottosegretari di Stato per le finanze Mannironi e per l'agricoltura e le foreste Garlato.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del " Fondo di rotazione " di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione » (307) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del " Fondo di rotazione " di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Il « Fondo di rotazione » istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, aveva — e naturalmente ha ancora — la finalità di fornire adeguate disponibilità di finanziamento alle aziende agricole, che, uscite dalla disastrosa guerra, si trovavano nell'impossibilità di ricostruire e poi rammodernare le proprie attrezzature. Il Fondo costituito da 125 miliardi da ripartire in cinque esercizi finanziari, è venuto a completarsi nel 1957-58. Si deve fare ancora presente che con il sistema di « rotazione » poteva essere consentito di fornire prestiti agli agricoltori a tasso particolarmente basso (tre per cento) e con restituzione in periodi precisati, perchè si pensava che le somme restituite dai mutuatari potessero venire reinserite nel Fondo di rotazione e rimutate per investimenti in alcuni vitali settori della economia agricola ed in particolar modo nella meccanizzazione, l'irrigazione e la edilizia rurale.

Per poter realizzare appieno il programma propostosi con il suddetto « Fondo di rotazione » — che ha recato notevoli benefici e si è dimostrato di grande utilità al risanamento dell'economia agricola nazionale — con il disegno di legge al nostro esame si propone lo stanziamento di ulteriori 10 miliardi per ciascun esercizio, a partire da quello 1958-59 fino all'esercizio 1961-62 così da

continuare il funzionamento del « Fondo di rotazione ». E fin qui ritengo che ci si possa trovare tutti d'accordo. A me, peraltro, corre l'obbligo di dirvi anche che nel funzionamento del « Fondo » si sono manifestati degli inconvenienti, dei quali si è fatta interprete la Camera dei deputati. La concessione dei prestiti è naturalmente collegata alla garanzia della restituzione entro un precisato periodo di tempo; si è rilevato quindi che talune aziende agricole — ed in genere le più piccole — non possono (o non hanno potuto) usufruire del beneficio in quanto impossibilitate a garantire preventivamente la restituzione delle somme mutate. La Camera dei deputati, perciò, ha aggiunto al disegno di legge alcune norme, contenute negli articoli 4 e 5, norme con le quali viene stabilito che si possa fare credito — e quindi sia concesso il mutuo necessario — anche ai coltivatori diretti e alle piccole aziende, con la garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina fino alla concorrenza del 70 per cento della perdita che eventualmente gli istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo lo esperimento delle procedure per la riscossione coattiva nei confronti delle aziende inadempienti.

Il provvedimento consente, oltre che andare incontro ad una sentita necessità da parte delle piccole aziende agricole, di offrire altresì agli istituti bancari con una maggiore garanzia sul prestito anche la possibilità di una maggiore larghezza nella concessione del fido.

Il punto sul quale vorrei una dichiarazione ufficiale che rimanga agli atti, da parte del Sottosegretario Garlato, è questo: che cosa significano, agli effetti di questa legge, le parole « coltivatori diretti, singoli o associati ». E inoltre vorrei che si dicesse chiaro e preciso che cosa significano le parole « piccole aziende ». È vero che questa definizione la si può sempre trovare, ma vorrei una interpretazione ufficiale.

Su tutto il resto, credo che si possa essere d'accordo, anche tenendo presente che la copertura del rischio eventuale della Cassa per la piccola proprietà contadina sarebbe data

da un accantonamento che viene fatto per questo scopo sugli interessi pagati dai mutuatari.

Per questo sono favorevole — con i chiarimenti che mi sembrano necessari da parte del Rappresentante del Governo — all'approvazione del disegno di legge.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Alle richieste del relatore, rispondo precisando che per « coltivatore diretto » si deve intendere, come normalmente s'intende, il proprietario di un fondo, il quale gestisca il fondo stesso con una determinata proporzione di mano d'opera, e che, per quanto concerne la definizione di « piccole aziende », non c'è che da riferirsi al Regolamento per la esecuzione delle norme del Capo III, articolo 5, della legge 25 luglio 1952, n. 949, norme delle quali con il provvedimento in esame si chiede appunto la proroga.

In quanto alla previsione relativa al fondo accantonamenti, non è cosa facile a farsi; tuttavia si può presumere che gli accantonamenti per interessi alla piccola proprietà contadina si aggirino per il quadriennio in esame intorno ai 300-400 milioni, ossia intorno al 30 per cento del valore delle anticipazioni a disposizione per costituire garanzie in favore dei piccoli contadini e dei mezzadri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

A favore del « Fondo di rotazione », previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949,

modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sarà ripartita nelle tre categorie di operazioni previste dall'articolo 5 di detta legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente articolo 1, si applicano le norme contenute nel Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con le seguenti modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 3.

Al primo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si aggiungono le parole: « I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari ».

(È approvato).

#### Art. 4.

I prestiti e i mutui per edifici rurali e per impianti di irrigazione, concessi ai termini del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e di piccole aziende, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti. La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma è disposta dal Comitato amministrativo della Cassa. Le condizioni e modalità di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

da stipulare fra la Cassa medesima e gli Istituti mutuanti.

TRABUCCHI, *relatore*. Ritengo sarebbe opportuno far risultare dal verbale che i prestiti e i mutui per edifici rurali e per impianti di irrigazione ai quali si fa riferimento nella parte iniziale dell'articolo, sono concessi ai termini del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e del relativo Regolamento.

GARLATO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nulla in contrario a che sia inserita nel verbale tale chiarificazione, la quale del resto risulta già dalla mia precedente dichiarazione. Tuttavia voglio ricordare che nella applicazione di una legge non è mai possibile derogare alle norme dettate dall'eventuale regolamento relativo a tale legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, è costituito dal versamento, a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, del 30 per cento dell'importo degli interessi maturati, al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero intestato al « Fondo di rotazione », istituito ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Ove occorra, con decreto del Ministro del tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le disponibilità del predetto fondo di copertura potranno essere incrementate fino alla concorrenza del 60 per cento degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

Alla spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 734 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (321) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. La Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge del quale do lettura del primo articolo perchè si inquadra nella breve esposizione che farò seguire:

« Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua è versata allo Stato quale quota fiscale ».

Dico subito che sul primo comma per la sua semplicità, e poichè nulla innova al sistema vigente, non può nascere alcuna questione, nè si richiedono quindi particolari commenti.

Invece l'attenzione bisogna porla sul secondo comma dell'articolo 1 e sull'articolo 2, che meritano un particolare esame. Con lo stesso decreto, infatti, vengono indicate per ogni prezzo di tariffa, le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. Ritengo opportuno dare alcune spiegazioni.

Attualmente con una legge di bilancio si stabiliscono le percentuali, che costituiscono il diritto di monopolio; una per tutti i sali, una per tutti i tabacchi e una per tutte le cartine; per i fiammiferi il diritto di monopolio è per ciascun tipo fissato dal Ministro delle finanze anno per anno. Ne consegue che, essendo i prezzi di vendita fissati dal Governo, la quota per il produttore non è sempre in corrispondenza ai costi reali; qualche volta è superiore e qualche volta è addirittura inferiore. Il nuovo sistema, invece, stabilisce che sia fissata per ogni voce di tariffa:

1) la parte spettante al fornitore, tanto se questo sia il Monopolio italiano per i prodotti interni o acquistati direttamente all'estero, quanto se sia l'operatore estero che introduce in Italia del tabacco. E questa è la novità;

2) la parte spettante all'Amministrazione per il costo di distribuzione, che naturalmente importa determinate spese di organizzazione, eccetera;

3) la parte spettante ai rivenditori.

Sommate queste tre parti, ne resta una residua, ed è questo residuo che costituisce la quota fiscale. Si è dovuto fare questa scerverazione tra quelle tre voci e la quota fiscale perchè, come si sa, l'Italia, in forza del Trattato di Roma, col 1º gennaio 1959, ossia fra pochi giorni, deve iniziare quel processo di integrazione economica europea mediante la prima riduzione dei dazi doganali, che poi si svolgerà secondo il ritmo stabilito nel Trattato stesso e che mi pare sia di dodici anni.

L'Italia, come le altre Nazioni, deve anche nel campo dei monopoli, da un lato osservare il Trattato che ha firmato, e dall'altro premunirsi da sensibili ripercussioni negative sul bilancio dello Stato. Di qui la necessità di determinare in maniera precisa la parte del dazio doganale gravante sui generi di monopolio che rappresenta il vero e proprio dazio fiscale.

Questa determinazione deve essere notificata ai Paesi membri entro il 31 dicembre del corrente anno. Ne consegue l'urgenza della discussione di questo disegno di legge; per cui ho viva preoccupazione, se vi dovesse essere una domanda di rinvio, che non riusciremo a tener fede ai nostri impegni. Infatti se non si procedesse alla distinzione determinativa suddetta, e cioè dazio fiscale e imposta di consumo interno, l'Italia per tutto il periodo transitorio del Trattato di Roma, e praticamente per dodici anni, si troverebbe in stato di svantaggio, poichè da noi la tariffa doganale non prevede alcun dazio per i tabacchi greggi e dazi bassissimi per la provvista personale (al massimo fino a 4 chilogrammi), mentre Francia, Germania e Benelux hanno dei dazi doganali fortissimi, più protettivi che fiscali, di cui posso dar lettura:

Francia (in lire): per tabacchi trinciati 7.500; per il mastico e il fiuto 1.800; per i sigari cubani 27.000, per gli altri sigari 10.500; per le sigarette 10.500;

Germania (sempre indicato in lire): 7.500 per i tabacchi trinciati; 13.500 per i trinciati speciali; 7.500 per il mastico e fiuto; 11.250 per i sigari cubani e 13.500 per le sigarette.

Il Benelux, pur avendo determinazione precisa con un dazio-valore, a seconda delle qualità dei tabacchi e delle sigarette, fa pagare un dazio che va dal 35 al 45 per cento.

Quindi questa disparità di trattamento fiscale dei monopoli che esiste fra i Paesi del Mercato comune, perchè tutti sono tenuti ad osservare gli impegni sottoscritti, rende necessario, indispensabile, la scerverazione di quello che è onere fiscale interno da quella che è la quota doganale prevista dall'articolo 2 (che per ogni genere di monopolio e

per ogni singola qualità stabilisce il relativo dazio doganale); ossia ci mette in condizione di poter resistere alla concorrenza che si verificherà quando, naturalmente con una certa gradualità, verranno applicate le norme del Mercato comune europeo che prevedono la graduale abolizione dei dazi doganali.

Tenute presenti le fatte premesse ed in considerazione dell'accennata scadenza il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge in esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Mi riservo altre precisazioni, ove gli onorevoli colleghi le ritengono necessarie.

**TRABUCCHI.** Siccome sapevo che la questione non è delle più semplici, mi sono preoccupato di sentire se era assolutamente necessario approvare il provvedimento prima del 31 dicembre e mi è stato detto che se anche l'approvazione dovesse tardare 15-20 giorni, cioè fino alla ripresa dei lavori parlamentari, non si comprometterebbe l'entrata in vigore del Mercato comune.

**BERTOLI.** Vorrei fare una questione preliminare. Noi ci troviamo a disagio quando anziché attenerci alla precedenza fissata nell'ordine del giorno, che è già vastissimo, dobbiamo invece discutere dei disegni di legge posti all'ultimo punto, senza nemmeno, come sarebbe opportuno, proporre l'inversione dell'ordine del giorno.

La mia osservazione posta dal principio è che sarebbe molto utile ed anche opportuno che ci si mettesse d'accordo almeno un giorno prima sui disegni di legge che vogliamo discutere, in modo da non trovarci di sorpresa davanti a questa urgenza, che non è poi considerata tale dopo la precisazione del senatore Trabucchi.

La discussione del provvedimento quindi potrebbe essere rimandata di almeno una ventina di giorni per non mettere i membri della minoranza in disagio. Insisto — se non ne deriva danno, come sempre — nel chiedere di lasciarci un po' di tempo per capire bene questa materia, visto che il disegno di legge ci è stato presentato soltanto da poche ore.

**PIOLA, relatore.** Ne ho detto inizialmente le ragioni: si tratta dell'imminente scadenza dei termini fissati in un trattato internazionale approvato dal Parlamento.

Abbiamo discusso, questa mattina e altre volte, provvedimenti che non erano nemmeno all'ordine del giorno: siamo sempre andati d'accordo di fare secondo l'opportunità insegna. Nel caso in esame vi è un termine di scadenza. È vero che pare che qualcuno degli uffici abbia detto al senatore Trabucchi che non si tratta di un termine... fatale, ma se l'Italia adempisse i suoi impegni nei termini stabiliti dal Trattato, non sarebbe proprio male.

**FORTUNATI.** Vi possono essere serie ragioni per trascurare la forma, ma quando si tratta di disegni di legge che adempiono a clausole di trattati internazionali, noi abbiamo il dovere di rispettare anche la lingua italiana. Rilevo che all'articolo 2 del disegno di legge è scritto: « che oltre alle imposte fiscali interne sono dovuti dazi doganali ». Ora io domando: è possibile che vi siano delle imposte non fiscali?

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** È stata usata questa frase per fare una distinzione tra imposte e dazi...

**FORTUNATI.** Oltre alla forma, vi è un'altra questione: qui avremo una quota fiscale di cui una parte non è affatto determinata anno per anno. Infatti mentre si dice che le tariffe di vendita sono determinate di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, il prezzo di vendita sarebbe costituito dalla somma di tre addendi.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** ... di quattro addendi, anzi.

**FORTUNATI.** Sì, giusto; ed il quarto addendo sarebbe a sua volta frutto di un elemento permanente e di uno eventuale, di cui si parla nell'articolo 2, che dice: « Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, ol-

tre alle imposte fiscali interne sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure... ». In questo modo la quota fiscale di cui all'articolo 1 è composta dell'elemento permanente, di cui il decreto del Presidente della Repubblica non dice niente perchè già fissata, ed in più abbiamo l'altro elemento dovuto all'imposta fiscale interna, che può essere variabile. Poi c'è il caso dei prodotti di monopolio, per esempio le sigarette, confezionati dal Monopolio in parte con tabacco nostrano e in parte con tabacco estero importato. Anche per questi prodotti importati si avrà in ogni caso una quota spettante al fornitore, una quota spettante all'Amministrazione dei monopoli per la distribuzione, una quota al rivenditore ed infine una quota fiscale, che dovrebbe essere duplice, anche per questi prodotti importati dall'estero. Allora sia che si abbia un prodotto nazionale, sia che si importi un prodotto confezionato fornito dall'estero, avremo sempre nella quota fiscale, oltre al dazio doganale ed alle altre quote spettanti ai vari fornitori, rivenditori, eccetera, un elemento fisso non determinato anno per anno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo determina il Capo dello Stato nel fissare la tariffa ...

PIOLA, *relatore*. È un elemento che serve per determinare gli altri!

FORTUNATI. Non riesco a capire che cosa vuol dire: « quota spettante al fornitore, quota spettante all'Amministrazione dei monopoli, quota per il rivenditore ». Prendiamo il caso delle sigarette prodotte in Italia con tabacco indigeno: la quota per il produttore a chi va?

TRABUCCHI. Va all'Amministrazione dei monopoli, perchè è lei che provvede a far coltivare le piante di tabacco. Si deve tener presente che queste quote vengono fatte e fissate, come ogni azienda privata e pubblica deve fare, per conoscere i costi di produzione, i costi di distribuzione, le spese di gestione e di rivendita e tutto ciò per formare il bilancio e conoscere gli utili e fissare le tariffe di vendita dei vari prodotti.

BERTOLI. Visto che si continua a discutere, mi permetto di chiedere se in base alla mia precedente richiesta la discussione stessa può essere rimandata. È vero che la maggioranza decide, tuttavia desidero che si tenga conto anche di questo nostro parere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riconosco che il senatore Bertoli ha ragione quando lamenta, in via generica, che determinati provvedimenti di una certa importanza vengono portati in discussione alla Commissione solo all'ultima ora; però io credo che, come tutte le regole, anche questa consenta delle eccezioni. E questa del disegno di legge in esame, mi sembra che possa essere una eccezione plausibile. Mi permetto sottolineare agli onorevoli senatori che qui siamo di fronte ad una autentica urgente scadenza, anche se qualche funzionario dei Monopoli ha dichiarato al senatore Trabucchi che una dilazione potrebbe essere tollerata.

La Commissione vorrà scusarmi se insisto nel dire che la esigenza di rispettare la scadenza del 31 dicembre è dovuta all'articolo 17 del Trattato di Roma che ne prescrive i termini. Se c'è, dunque, una così precisa prescrizione in un articolo del Trattato, non capisco perchè non dobbiamo essere rispettosi delle norme che abbiamo a suo tempo liberamente accettato e sottoscritto. Perciò rivolgo viva preghiera agli onorevoli senatori di voler continuare l'esame di merito del disegno di legge, tanto più che sono convinto che avremo modo di dare tutti i chiarimenti necessari, e la stessa Commissione potrà rendersi conto che non c'è nel provvedimento niente di grave, di pregiudizievole nè per i consumatori, nè per i Monopoli, nè per i fornitori esteri di sigarette.

BERTOLI. Sono d'accordo che vi possono essere dei provvedimenti urgenti, ma non vorrei che si facesse ricadere sui membri della minoranza la responsabilità di non aver accettato di discutere oggi questo progetto di legge, che sta all'ultimo punto dell'ordine del giorno. D'altra parte l'urgenza non doveva scoppiare così all'improvviso, nè possiamo essere noi responsabili delle varie scadenze. Se mai, spetta al Governo ed agli or-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

gani competenti preoccuparsi di far discutere in tempo i provvedimenti con carattere di urgenza.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge ha avuto un iter piuttosto complicato, anche per gli eventi politici; altrimenti il provvedimento sarebbe stato pronto dall'agosto scorso.

BERTOLI. Tenuto anche conto della assicurazione data dal senatore Trabucchi, insisto perchè la discussione sia rinviata.

OLIVA. Sono anch'io del parere che il Sottosegretario Mannironi non abbia avuto alcuna intenzione di addossare responsabilità ad alcuno, ma che si sia solo preoccupato di far valutare dalla Commissione nella sua esatta portata, l'urgenza di rendere operanti le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. Comunque, non vorrei che un eventuale ritardo nella approvazione del provvedimento fosse addebitato al senatore Trabucchi, il quale non ha fatto altro che cercare di acquisire altri elementi che potessero servire alla causa del problema che stiamo dibattendo.

Ora però permettetemi di porre una questione giuridica: può essere valido, in sede di osservanza del Trattato, un dazio doganale che dovrebbe essere notificato entro il 31 dicembre e che viene legislativamente perfezionato dopo il 31 dicembre? Io invito la Commissione a valutare anche tale aspetto del problema.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego la Commissione di voler continuare la discussione del disegno di legge in esame perchè sono convinto che anche gli onorevoli senatori della minoranza si renderanno conto della opportunità e necessità di giungere alla approvazione del provvedimento il più rapidamente possibile.

BERTOLI. Io insisto sulla proposta di rinvio della discussione.

DE LUCA. Sono convinto che se dopo la completa, convincente relazione del se-

natore Piola fosse possibile ascoltare le ulteriori delucidazioni da parte dell'onorevole Sottosegretario, la Commissione si dichiarerebbe concorde per l'approvazione del disegno di legge in esame. Pertanto sono contrario alla proposta di rinvio della discussione.

BERTONE. Il dubbio sulla opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge in esame sorse nel senatore Trabucchi e in me a causa di una dizione contenuta nell'articolo 1 e che non ci persuase: quella ove si dice che, detratte le quote spettanti al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli e al rivenditore, si avrà una quota residua da versare allo Stato quale quota fiscale. Molti membri della Commissione ricorderanno che l'anno scorso fu da noi approvato un disegno di legge con il quale veniva sancito che la quota fiscale spettante allo Stato era portata dal 75 all'80 per cento. Ebbene, il senatore Trabucchi e io ci preoccupammo subito di sapere se la quota indicata all'articolo 1 del disegno di legge in discussione sarà ancora del 75 o dell'80 per cento, oppure si tratterà di una quota indeterminata. Telefonai subito al direttore generale dei Monopoli il quale l'altro ieri mi ha mandato un suo funzionario; questi mi ha spiegato chiaramente come stanno le cose, togliendomi ogni dubbio: assolutamente non c'è da discutere, la quota fiscale spettante allo Stato è dell'80 per cento e dello 80 per cento rimane. Ciò in teoria. In pratica, invece, lo Stato percepisce ancora più dell'80 per cento, circa l'83-84 per cento. Infatti, lo Stato subisce una perdita sulla quota percentuale spettantegli di circa il 18-20 per cento nella fabbricazione dei sigari, mentre viceversa guadagna dal 30 al 40 per cento nella fabbricazione delle sigarette. La qual cosa fa sì che, detratte le spese di gestione, la quota dell'80 per cento — che è fissa come quota fiscale — aumenti a circa l'83-84 per cento per la partecipazione ai maggiori utili di gestione. Il funzionario della Amministrazione dei monopoli di Stato mi ha pertanto assicurato che la quota spettante allo Stato potrà essere non stabile per la differenza negli utili di gestione, per il maggiore o minore guadagno, ma comunque non sarà

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

mai inferiore all'80 per cento, perchè tale è la disposizione in vigore nè vi è alcun provvedimento che miri a ridurre la percentuale.

TRABUCCHI. Anch'io mi sono preoccupato di farmi spiegare il meccanismo delle norme, in quanto si tratta di materia che non mi è molto familiare. Per comprendere tale meccanismo, occorre anzitutto rendersi conto di quello che è il sistema attuale. Secondo le norme vigenti, il prezzo di vendita dei prodotti di monopolio comprende una parte che spetta alla Azienda dei monopoli di Stato come spetterebbe a una azienda industriale qualsiasi, e una seconda parte che si chiama imposta sui consumi, la quale nella legge di applicazione del bilancio viene determinata in forma percentuale sul prezzo dei prodotti. E infatti approvando il bilancio del Ministero delle finanze, noi abbiamo stabilito che la imposta sui consumi dei tabacchi sia rappresentata dall'80 per cento del valore dei prodotti venduti; per il sale, tale imposta è del 50 per cento; per le cartine per sigarette del 35 per cento. Oggi dunque il prezzo di vendita dei generi di monopolio è diviso in due parti: una imposta di consumo che l'Azienda deve versare alla Tesoreria in qualunque circostanza, di gestione attiva o passiva; gli utili vengono invece versati in un altro capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, settore entrate. Data tale situazione e dato che siamo in regime di monopolio, non c'è voce di dazio di importazione, in quanto sussiste il divieto di importazione, salvo la concessione dei 4 chili.

Ora, tenuto conto che gli accordi del Trattato per il mercato comune europeo stabiliscono la graduale abolizione dei dazi, si è ritenuto che, vigendo il nostro sistema, si sarebbe dovuto in 12 anni abolire non quella parte dell'imposta sui consumi che corrisponde press'appoco al dazio, ma tutta l'imposta sui consumi, con il risultato che al termine del periodo di riduzione sancito dal citato trattato, noi ci troveremmo ad aver portato i tabacchi al 20 per cento del loro valore attuale senza tornaconto per lo Stato. Di contro, cadendo ogni limite di importazione, i tabacchi francesi, belgi, olandesi, lussemburghesi e tedeschi potranno entrare liberamente, con un imponente daziario che si andrà di anno in

anno riducendo. Facile immaginare che si arriverebbe ad un certo punto ad una situazione non accettabile, vale a dire che lo Stato che non avrebbe più alcun interesse a controllare la vendita dei tabacchi perchè non ne ricaverebbe utile e, di contro, con i fumatori che preferirebbero le sigarette estere, perchè anche se fossero costituite di tabacco peggiore, offrirebbero sempre il vantaggio di costare ancora di meno.

In seguito a tali considerazioni, si è affermata la necessità di suddividere la attuale imposta di consumo in due parti, una delle quali denominata dazio, parte destinata a ridursi gradualmente secondo gli accordi del trattato per il mercato comune europeo. Senonchè, giunti a tale punto, si è pensato che l'Azienda dei monopoli non aveva più la possibilità di fissare un prezzo che permettesse una suddivisione in tal senso, cioè una parte all'Azienda dei monopoli e una allo Stato, in quanto il dazio viene stabilito per singole voci. Si è ritenuto allora opportuno di fare il cammino inverso, di fissare cioè quanto spetta al produttore — che per i prodotti italiani è la Azienda di monopolio e per quelli esteri le aziende presso le quali la nostra Azienda di monopolio acquista i prodotti — per ogni tipo di sigaretta, sigaro o altro. La differenza tra il prezzo di vendita e la quota di acquisto costituisce l'imposta di consumo, che dal 1° gennaio prossimo si chiamerà quota fiscale.

FORTUNATI. In sostanza, i belgi, francesi, tedeschi, lussemburghesi e olandesi devono portare in Italia le sigarette a un prezzo fissato dal Presidente della Repubblica.

BERTOLI. A me sembra che il prezzo d'acquisto dei prodotti esteri non possa essere determinato dal nostro Presidente della Repubblica: è quello che è.

TRABUCCHI. Il Monopolio italiano può acquistare al prezzo che vuole, però non può addebitarsi che il prezzo stabilito.

FORTUNATI. Secondo me vi è discordanza tra le norme dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Siamo d'accordo che quando en-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

trano in Italia, per esempio, le sigarette belghe dovrà essere pagato il dazio fissato dall'articolo 2. Contemporaneamente vi è un prezzo di vendita fissato dal Presidente della Repubblica. Nel prezzo di vendita sarà indicato anche il prezzo di acquisto; fittizio o non fittizio, reale o non reale, tale prezzo è indicato. Ciò significa che verranno fissati dei prezzi reali oppure dei prezzi convenzionali e la nostra Azienda — si dice — potrà pagare di più o di meno di quello che stabiliscono tali prezzi. Ma io dico che non vi è dubbio che gli altri cinque paesi del Mercato comune europeo eserciteranno una pressione affinché la nostra Azienda dei monopoli importi i tabacchi esteri al prezzo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica.

In pratica, l'Azienda dei monopoli è in balia di una tariffa fissata dal Presidente della Repubblica in funzione di esigenze politico-economiche generali che in questa sede, in questo momento non si possono valutare. Io non capisco perchè si debba ancora parlare di gestione dell'Azienda dei monopoli quando d'ora in avanti tale ente dovrà agire con dei prezzi fissati in partenza.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il prezzo di vendita non viene fissato coattivamente; il produttore estero precisa il prezzo al quale è disposto a vendere il suo prodotto e se l'Azienda dei monopoli italiana lo ritiene conveniente accetta, altrimenti no.

FORTUNATI. In sostanza, allora, si vuol far entrare dalla finestra ciò che si è cacciato dalla porta: i produttori degli altri Paesi diranno chiaro e tondo che a loro non garba tale forma sostanziale di dazio doganale e si troverà in modo di eliminarlo.

TRABUCCHI. Ci sono due punti precisi: divisione del dazio dalla imposta di fabbricazione, e fissazione del prezzo di vendita. Il quale prezzo di vendita viene sì stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, ma in base alle informazioni sui costi che avrà fatto pervenire l'Azienda dei monopoli.

BERTOLI. Noi siamo obbligati per trattato di ridurre i dazi. Ma quando noi di-

ciamo che il Presidente della Repubblica fissa il prezzo d'acquisto dall'estero — mettiamo le Galoises — di 200 lire il pacchetto per un prodotto che al Monopolio italiano costa 100 lire, viene stabilito che vi è un utile di azienda, cioè praticamente una imposta fiscale. E così facendo andiamo fuori dei limiti del trattato, perchè attraverso il prezzo di acquisto stabiliamo una imposta. Tutto questo si poteva evitare, semplicemente se il Presidente della Repubblica non avesse avuto il compito di stabilire anche il prezzo d'acquisto delle sigarette dall'estero, prodotti che sono soggetti alle variazioni di mercato.

PIOLA, *relatore*. Dobbiamo proporci il divenire dalla situazione di monopolio ad una situazione di libera concorrenza, perchè si arriverà un giorno al momento in cui l'Italia potrà mantenere soltanto il monopolio commerciale ma non quello industriale, in quanto al termine di questi 12 anni che verranno, il Trattato ce lo vieta. Oggi siamo in una situazione che ci può mettere in difficoltà, perchè abbiamo un unico balzello che potrebbe apparire tutto dazio doganale.

FORTUNATI. Io sostengo che non è possibile, se non in casi trascurabili, che si possa mettere su di uno stesso piano, sia pure divisi per tipi, i prodotti italiani ed esteri, i quali nella stragrande maggioranza sono e saranno diversi. Per esempio, le Muratti's a quale tipo di sigaretta italiana corrisponderebbero?

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi non possiamo dimenticare che l'acquisto e l'importazione delle sigarette estere in Italia (non si parla di tabacco greggio) costituiscono soltanto l'1,50 per cento su tutto il consumo. Il Monopolio italiano ha il diritto esclusivo di effettuare la vendita dei Tabacchi esteri e nazionali. Il Presidente della Repubblica fissa una tariffa che vale per i tabacchi esteri e nazionali ed è evidente che non può fissare la tariffa a caso; al contrario si servirà e terrà conto di tutti gli elementi che concorrono a stabilire il prezzo di vendita e che gli saranno forniti dall'Azienda dei monopoli, la quale nell'esporsi-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

re la situazione gli dirà press'a poco quali sono i costi praticati dai fornitori esteri per i loro tipi di sigarette, perfettamente assimilabili a quelle che produciamo noi. La tariffa, inoltre, terrà conto dei dazi doganali che paga (ridotti quanto si vuole e che potrebbero anche essere eliminati da qui un mese, se a un certo momento il Monopolio rileverà che l'applicazione delle 10.000 lire di dazio al chilogrammo possa essere un eccesso e possa portare a gravi squilibri) e, se sarà ritenuta troppo gravosa, il Governo italiano ridurrà il dazio da 10 mila a 5 mila o a 3 mila lire. Nel fissare dunque la tariffa di vendita dei tabacchi il Presidente della Repubblica tien conto di questo dazio doganale, ma terrà altresì conto del prezzo d'acquisto e delle spese che il Monopolio sosterrà, nonchè dei diritti che gli spettano per la distribuzione e quelli che vanno riconosciuti ai rivenditori.

Dalla somma di tutti questi diversi elementi, verrà formata la tariffa di vendita al pubblico.

FORTUNATI. E questo mi sembra sbagliato, poichè in questo modo quando entrerà in funzione il Mercato comune, non avremo più la possibilità di applicare sui tabacchi esteri l'imposta di consumo interno che applichiamo sui nostri tabacchi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La si potrà applicare sempre, anche in sede di Mercato comune.

FORTUNATI. È chiaro che la parte residua di cui all'articolo 1 è comprensiva di due elementi: dell'imposta fiscale e del dazio. Il punto delicato si ha quando si tratta delle sigarette estere, le quali, nei confronti delle nostre, avranno due carichi fiscali: il dazio doganale e l'imposta di consumo interno.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tenga conto della situazione di oggi: noi comperiamo a 55 lire un pacchetto di sigarette americane e lo rivendiamo a 380 lire. In quella differenza comprendiamo tutto: dazio doganale, im-

sta di consumo, spese di distribuzione e di rivendita. Ora però la situazione nuova che si determina per l'applicazione del trattato del Mercato comune non ci può più consentire questa situazione di semplice contabilità: ci impone di distinguere quale sia la quota di dazio doganale, che è inclusa in quella imposta generale, e quale invece sarà l'imposta di consumo; col provvedimento in esame viene appunto fatto lo sdoppiamento.

Occorre tener presente anche che noi non possiamo agire capricciosamente di fronte agli importatori esteri, perchè anche noi abbiamo interesse di esportare i nostri prodotti. Se tiriamo troppo la corda gli altri Stati ricorrerebbero a delle contromisure che arrecherebbero grave danno alla nostra esportazione che è notevole.

TRABUCCHI. Vorrei dire anche che a mano a mano che si applicherà il Mercato comune il dazio sulle sigarette estere si andrà perdendo, e naturalmente ciò verrà a costituire una concorrenza al nostro Monopolio e renderà difficile la vita ai nostri prodotti. Il Presidente della Repubblica, comunque, ne fissa il prezzo di vendita dopo che siano state fatte le constatazioni necessarie e dopo che gli uffici tecnici abbiano compiuto tutti i calcoli necessari.

Desidero spiegare anche un altro elemento: quello cioè che lo Stato mentre guadagna sulle sigarette perde sui sigari, ma nel complesso l'Erario viene ad assorbire l'80 per cento dell'imposta di consumo: in sostanza opera una specie di compensazione. Col nuovo sistema non si potrà più fare la compensazione, perchè gli altri verrebbero a portarci sigarette e sigari a prezzi di concorrenza se non tenessimo un prezzo coattivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onere fiscale è dell'80 per cento. Ma ho l'impressione che i senatori Fortunati e Bertoli siano stati tratti in inganno dalla formulazione dell'articolo 2, là dove si parla di quota residua. Quello che interessa fissare è l'imposta di consumo che grava su ogni chilogrammo di sigarette; gli altri elementi possono essere determinati dopo. Ma si arriva sempre alla stessa con-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

clusione: modificando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia.

**PRESIDENTE.** Giunti a questo punto, data l'urgenza del provvedimento, date le perplessità che ancora nutrono alcuni commissari ed in particolare le obiezioni del senatore Bertoli, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge al pomeriggio di oggi pregando il relatore di attingere le opportune informazioni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 16,55).*

## Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 321.

Do la parola al relatore, pregandolo di fornirci ulteriori notizie sull'argomento.

**PIOLA, relatore.** Gli adempimenti richiesti dal Trattato di Roma impongono una serie di adattamenti della legislazione vigente italiana. Per quanto riguarda i Monopoli di Stato tale impegno si origina dagli articoli 37 e 90 del Trattato.

Gli Organi deliberanti della C.E.E. hanno stabilito che, indipendentemente dall'applicazione eccezionale dell'articolo 90, i Monopoli di Stato in quanto svolgono anche un'attività commerciale sono assoggettati ai dettami dell'articolo 37.

Tale articolo, nel disciplinare il riordinamento dei Monopoli nazionali, precisa la portata delle norme enunciate, nel senso che sia eliminata « qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ».

Da parte dei produttori esteri di generi oggetto di monopolio fiscale in Italia, è già stata formalmente richiesta l'introduzione dei loro prodotti ai sensi del suddetto articolo.

In questa situazione è evidente la necessità di apportare modifiche all'attuale legislazione.

Occorre anzitutto scindere il prezzo monopolistico in imposta e diritto doganale che sono attualmente conglobati nel prezzo di vendita stabilito con decreto del Ministro delle finanze, perchè, in caso contrario, mentre gli altri Paesi del M.E.C. conservano una vantaggiosa protezione doganale nei confronti dei prodotti italiani (sigarette, ecc.) sia pure in graduale riduzione, i prodotti degli altri Paesi del M.E.C. finirebbero per entrare in Italia senza che la produzione italiana avesse una protezione corrispondente almeno per tutto il periodo transitorio.

Attualmente, in base alla legislazione vigente, allo Stato è attribuita a titolo d'imposta una determinata quota stabilita con legge di bilancio sui prezzi di vendita, ma detta quota non è in relazione ai costi di ogni singolo prodotto, bensì ai costi globali dei vari generi di monopolio. Per cui, se si applicasse detta quota ai prodotti esteri si verificherebbe, per esempio, che per le sigarette italiane vi sarebbe di fatto un gravame fiscale maggiore di quello incidente sulle sigarette estere, mentre per i sigari esteri il gravame fiscale sarebbe sensibilmente maggiore di quello applicabile sui sigari indigeni; questo perchè l'80 per cento di imposta deriva da una media ponderale del tributo di fatto percepito sulle sigarette; questo a sua volta da una media, fra i vari tipi, dell'86-87 per cento e quella percepita sui sigari che è di circa il 50 per cento.

Con il sistema proposto, con decreto presidenziale verrà stabilita tutta una serie di scaglioni di prezzi di vendita per i vari tipi e, per ogni scaglione, verrà fissata la quota spettante al produttore, sia esso il Monopolio o un produttore estero, la quota spettante al rivenditore, la quota spettante al Monopolio in quanto unico ente incaricato della distribuzione dei prodotti fino alle rivendite, e la quota spettante allo Stato quale imposta fiscale.

Detti scaglioni, ovviamente, potranno essere in numero più o meno grande, cioè si po-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

trà stabilire quanto sopra per ogni prezzo determinandone le quote stesse (per pacchetti, ad esempio, da 20 pezzi e da lire 110, 120, 130, 140, ecc.).

Ovviamente, per la produzione estera, a detti prezzi di vendita si aggiungerà il diritto doganale, applicabile, per i prodotti provenienti dai Paesi facenti parte della C.E.E. nella misura che risulterà man mano dallo abbattimento progressivo dei dazi in genere.

Sembra questa l'unica soluzione possibile come prima attuazione del Trattato della C.E.E. nei riflessi del Monopolio, salva la posizione futura di tutte quelle norme che si renderanno necessarie per l'ulteriore applicazione del Trattato stesso.

Comunque, se i membri della Commissione, tenuti presenti gli impegni derivanti dal Trattato della C.E.E., hanno altra soluzione da proporre, è questa l'occasione migliore per esaminarla.

**PRESIDENTE.** Il senatore Bertoli insiste sulla proposta di rinvio della discussione?

**BERTOLI.** Dopo i chiarimenti forniti dal relatore, non insisto più sulla proposta di rinvio.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua è versata allo Stato quale quota fiscale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fortunati il seguente emendamento sostitutivo:

« Il prontuario dei prezzi di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri.

Con lo stesso decreto viene indicata per ogni prezzo la misura delle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione, al rivenditore, allo Stato per imposta di consumo ».

Ritengo di poter dire che certamente la formulazione del testo proposto dal senatore Fortunati è più precisa e più rispondente ai nostri intendimenti; però, siccome mi pare che il testo in discussione possa essere chiaramente interpretato nel senso che verrebbe suggerito dall'emendamento Fortunati, pregherei di non modificare il disegno di legge in esame, la qual cosa costringerebbe il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati, con ritardo di approvazione, ma di mettere a verbale che la Commissione è pienamente d'accordo che il senso del testo del disegno di legge è perfettamente uguale al senso che promana dal testo dell'emendamento proposto dal senatore Fortunati.

**PIOLA, relatore.** Sono d'accordo con l'onorevole Presidente.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la finanze.** Il Governo si associa pienamente alle dichiarazioni del Presidente, sottolineando e ribadendo che l'emendamento proposto dal senatore Fortunati può considerarsi una volgarizzazione, una spiegazione più semplice ed elementare dei concetti che però già risultano chiaramente espressi dal disposto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, testo che invito la Commissione a voler approvare.

**CENINI.** Mi associo alle considerazioni del Presidente e del rappresentante del Governo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)7<sup>a</sup> SEDUTA (18 dicembre 1958)

OLIVA. Dichiaro, anche a nome dei colleghi, che voteremo contro l'approvazione dell'emendamento Fortunati esclusivamente per riaffermare la identità dell'interpretazione con quello che è il senso generale e particolare del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Fortunati.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte fiscali interne, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure:

sigari, sigarette, trinciati, voce t. d. 215-b, lire 10.000 al chilogrammo lordo;

tabacchi da fiuto e da mastico, voce t. d. 215-b, lire 2.000 al chilogrammo lordo;

estratti e derivati dal tabacco, voce t. d. 217-b, lire 15 per ogni 1 per cento di nicotina;

sali per uso alimentare, voce t. d. 218-b, lire 2.000 al quintale lordo;

sali per uso industriale, voce t. d. 218-b, lire 100 al quintale lordo;

sali per altri usi, voce t. d. 218-b, lire 1.000 al quintale lordo;

sali contenuti in prodotti commestibili, voce t. d. 218-b, lire 2.000 al quintale lordo;

sali contenuti in prodotti non commestibili, voce t. d. 218-b, lire 1.000 al quintale lordo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fortunati il seguente emendamento sostitutivo della prima parte:

« Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte di consumo di cui all'articolo precedente, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure: »

Anche in questo caso credo di poter affermare che la formulazione del testo proposta dal senatore Fortunati è più lineare, ma che approvando quella del disegno di legge in esame noi non faremo altro che ribadire i medesimi concetti.

PIOLA, relatore. Sono d'accordo.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ribadisce il parere espresso in occasione della discussione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal senatore Fortunati.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

BERTOLI. Dichiaro che noi ci asterremo dal votare il disegno di legge nel suo complesso — così come ci siamo astenuti dalla votazione degli articoli — soprattutto perchè noi abbiamo già dichiarato, e non una sola volta, che siamo favorevoli alla sospensione del M.E.C. E infatti il disegno di legge in esame dimostra proprio come sia necessario sospendere il M.E.C., in quanto questa è forse la prima legge che invece di abolire i dazi li istituisce.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 17,05.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari